

ALLEGATO A) ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO IL 22/06/2016.

PRIMA FASE DI ATTUAZIONE

A) VERIFICHE SU ATTI D'ACCORDO EX ART. 11 L 241/1990, ATTI D'ACCORDO ART. 18 L.R. 20/2000 E PUA/PPC COMPORTANTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA ACQUISIRE A PATRIMONIO COMUNALE.

Richiesta dell'informazione antimafia di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii di seguito "Codice" (le cui ultime modifiche sono entrate in vigore il 26/11/2014 a seguito del D.lgs.n.153/2014) nei confronti di tutti i soggetti, se imprese individuali o società, che devono sottoscrivere con il Comune i seguenti atti:

- atti di accordo di cui all'art. 11 della L.241/90 e/o di cui all'art. 18 della L.R n.20/2000;
- convenzioni urbanistiche per l'attuazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa privata o pubblica e/o dei progetti planivolumetrici convenzionati che comportano la realizzazione di opere di urbanizzazione che, una volta realizzate e collaudate, verranno poi acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

Modalità:

A.1) Verifica da parte degli uffici comunali deputati alla stipula della convenzione, che l'impresa individuale o la società sia iscritta nelle *White list* delle prefetture competenti, in caso affermativo la procedura antimafia si ritiene immediatamente conclusa;

A.2) Qualora il soggetto attuatore non sia iscritto in nessuna *White list*, l'ufficio comunale trasmetterà all'Ufficio Associato Legalità (di seguito denominato UAL) la documentazione antimafia sottoscritta e consegnatagli dal soggetto attuatore al momento del deposito del PUA o alla presentazione del PPC (consistente in: dichiarazione antimafia del soggetto/i attuatore/i; dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura del/i soggetto attuatore/i; modello dichiarazione sostitutiva di certificazione conviventi ex art.87 d. lgs. n. 159/2011 e s.m. del/i soggetto attuatore/i) ai fini della consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Unica) ai sensi dell'art. 99 del Codice. Presso il Ministero dell'Interno è infatti istituita la Banca Nazionale Unica della Documentazione Antimafia che è operativa dal 22/01/2015. Sulla base dei dati immessi il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate.

A.3) Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA quando non emergeranno a carico del soggetto censito la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice. In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della BDNA.

A.4) L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della BDNA emergerà che il soggetto non è censito o emergerà la sussistenza di cause ostative ex art.67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice.

In tal caso la UAL provvederà, ai sensi dell'art. 88 comma 2 del Codice, alla richiesta di ulteriore indagine presso la Prefettura territorialmente competente allegando: la visura Camerale e le dichiarazioni sostitutive di certificazione sui familiari conviventi

di maggiore età, di cui all'art. 85 comma 3 del Codice. Quest'ultima documentazione sarà prodotta dal soggetto interessato utilizzando la modulistica reperibile nel sito della Prefettura e del Comune.

A.5) Nel caso in cui il soggetto non risulti censito si dovrà procedere ad acquisire dal soggetto attuatore, tramite la modulistica reperibile nel sito della Prefettura e del Comune, ulteriori, se necessarie, dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Codice, sui familiari conviventi di maggiore età; ed inoltrare la richiesta, le dichiarazioni sostitutive e la visura camerale, alla Prefettura per l'apertura dell'istruttoria di competenza.

A.6) Qualora il Comune riceva una comunicazione antimafia interdittiva o di una o più cause che danno luogo all'informazione antimafia interdittiva nei confronti di uno o più soggetti attuatori del PUA o PPC o atto d'accordo, procederà alla risoluzione della convenzione nei confronti del/dei soggetto/i destinatari dell'interdittiva prefettizia stessa. In tal caso il contenuto della convenzione dovrà essere di conseguenza rivisto, al fine di garantire l'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti dal PUA /PPC o atto d'accordo. Negli schemi di convenzione dovrà essere inserita apposita clausola risolutoria in tal senso.

B1) VERIFICHE SUI PDC CON IMPORTI LAVORI INFERIORI A € 70.000,00 E SU SCIA E PDC CON IMPORTO LAVORI SUPERIORI A € 150.000

- acquisizione della comunicazione antimafia (di cui all'art 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.) per tutte le istanze di PDC, le cui opere abbiano valore inferiore ad € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici dei lavori e i richiedenti titolo edilizio, se imprese individuali/società;
- inoltre, occorre dare applicazione al comma 1 dell'art. 32 della LR 18/2016, secondo cui *"Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori"*.

B2) VERIFICHE SUI PDC E SUL 20% DELLE SCIA PRESENTATE, CON IMPORTI LAVORI SUPERIORI A € 70.000,00.

Modalità:

B2.1) La richiesta dell' INFORMAZIONE ANTIMAFIA di cui agli articoli 90 e 91 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 "Codice" viene effettuata:

- nei confronti delle persone giuridiche (società o imprese individuali) richiedenti i permessi di costruire il cui valore delle opere è pari o superiore ai € 70.000,00;
- nei confronti del 20% (tramite sorteggio automatico) delle persone giuridiche (società o imprese individuali) richiedenti le SCIA, il cui valore delle opere è pari o superiore ai € 70.000,00;
- nei confronti delle imprese esecutrici (società o imprese individuali) dei lavori di cui ai precedenti titoli abilitativi.

B.2.2.) L'istanza di titolo edilizio dovrà essere depositata al competente ufficio con allegate le dichiarazioni antimafia sottoscritte dai soggetti richiedenti utilizzando i moduli predisposti dall'ente e pubblicati sul sito internet del Comune,

(autocertificazione antimafia con i suoi allegati: autocertificazione in ordine all'iscrizione alla CCIAA , autocertificazione dei soggetti i conviventi ex art. 85 relativi sia al richiedente che ai soggetti di cui al citato art.85.)

B.2.3) Nel caso delle SCIA, verrà effettuato un sorteggio automatico che, in modo casuale, individuerà le istanze per le quali sarà inoltrata la richiesta di informazione antimafia dandone immediata comunicazione al titolare della SCIA sorteggiata.

B.2.4) A seguito della presentazione del titolo edilizio il Comune provvederà:

- alla verifica nelle White Lists delle prefetture competenti, dell'iscrizione del soggetto richiedente e, se indicato, anche dell'impresa esecutrice dei lavori; in caso di iscrizione nella White List la procedura antimafia si ritiene conclusa.

- se dalla consultazione della White List non appare il nominativo del richiedente/impresa se nominata, occorrerà inviare all'ufficio UAL la richiesta di attivazione e l'inoltro della documentazione antimafia.

La UAL ricevuta la documentazione dovrà procedere a consultare la BDNA ai sensi dell'art. 99 del citato D.lgs. 159/2011:

- il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergeranno a carico del soggetto censito la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della BDNA e ne darà comunicazione al Comune richiedente (tramite mail o pec o altra procedura informatica messa a disposizione della Provincia);

- l'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della BDNA emergerà che il soggetto non è censito o emergerà la sussistenza di cause ostative ex art.67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del Codice . In tal caso la Prefettura avvia le proprie indagini informandone UAL alla conclusione delle stesse.

B.2.5) PERMESSI DI COSTRUIRE: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta si procede nel seguente modo:

- se a carico dell'impresa esecutrice dei lavori: si procede alla sospensione del titolo edilizio notificando a tutti l'ordinanza di sospensione lavori (a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e D.L.) fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice ; **le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;**

- se a carico del richiedente il titolo edilizio occorrerà distinguere:

- se il titolo edilizio non è stato ancora rilasciato, si procederà a non rilasciarlo con comunicazione di preavviso di diniego di cui all'Art. 10Bis della Legge 241/1990;

- se il titolo è stato rilasciato, si procederà alla sua sospensione immediata, correlata alla definizione del procedimento di accertamento della sua decadenza **ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. f) del Codice Antimafia;** non è comunque preclusa la valutazione di avviare il procedimento per l' annullamento d'ufficio ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, valutando la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e la tempestività del provvedimento stesso. A tal uopo, si precisa che, come previsto dall'art. 19 comma 4 della L. 241/1990, l'annullamento potrà intervenire anche oltre il termine di diciotto mesi qualora il titolo edilizio sia stato rilasciato sulla base di false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato;

B.2 6) SCIA: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta a carico dell'impresa esecutrice nominata in fase di inizio lavori, si procederà alla sospensione del titolo edilizio a carico del soggetto richiedente, impresa esecutrice e direttore lavori fino a quando non viene comunicato il subentro di una nuova impresa esecutrice; le prescrizioni di cui al presente capoverso sono recepite nella modulistica operativa;

B.27) SCIA: in caso di informazione ostativa o comunicazione ostativa pervenuta a carico del soggetto richiedente il titolo edilizio, se l'interdittiva perviene prima che siano decorsi 30 gg, il dirigente emette ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria, la Prefettura e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Se l'interdittiva perviene successivamente al termine di cui sopra, si verificano i presupposti per agire in via di autotutela ex 21 nonies della L.241/1990. Infatti, una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, si costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall'art.19 c.4 della Legge 241/1990. (Cfr. TAR Veneto 26.07.2016 sentenza n.893). Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art.19 e 21 nonies comma 2bis. della Legge 241/1990.

C) Infine si da atto che il presente protocollo non trova applicazione nei casi di intervento edilizio in corso d'ultimazione (per intervento edilizio in corso d'ultimazione, s'intende una sua percentuale di realizzo superiore al 50%¹; tale percentuale può essere abbassata, come esito macroscopico di una attenta analisi comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco);

D) le richieste di integrazioni che l'ufficio UAL potrà chiedere al titolare del permesso di costruire o della SCIA o alle imprese esecutrici, non vanno ad interrompere o sospendere i termini relativi ai procedimenti edilizi afferenti i suddetti titoli.

SECONDA FASE

Qualora intervengano modifiche alla Legge regionale n. 15/2013 e conseguenti adeguamenti alla modulistica regionale approvata con la DGR n. 997/2014 riguardante l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata che allineino le procedure di rilascio dei titoli edilizi agli obiettivi del presente protocollo di legalità, sarà possibile procedere all'applicazione dei provvedimenti amministrativi che verranno previsti dalle modifiche legislative regionali in ordine alla sospensione/inefficacia/revoca dei titoli edilizi in presenza di informative ostative.

¹ La percentuale è definita dal rapporto tra il volume/sc realizzata e il volume/sc così come definito nel progetto edilizio ovvero dal rapporto tra il costo sostenuto per gli interventi realizzati e il costo complessivo degli interventi così come approvati